



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERV. GESTIONE RISORSE IDR. ED ENERG. - APRIE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S173-00196

OGGETTO:

Regolamento in materia di utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/ Leg. - Capo II - art. 9. COMUNE DI TRENTO - C.F. 00355870221 in solido con il COMUNE DI ROVERETO - C.F. 00125390229. Rilascio della concessione di derivazione d'acqua a scopo potabile dal "Campo pozzi di Acquaviva" ubicato sulla p.ed. 739 in C.C. di Besenello, ad uso potabile, a soccorso delle derivazioni principali che alimentano l'acquedotto potabile nell'ambito dei Comuni di Trento e di Rovereto. Domanda di concessione di data 26 marzo 1999. Inizio validità: dalla data del presente provvedimento - fine validità: 31/12/2031. Pratica C/3763 bis-2

Premesso che:

con domanda datata 26/03/1999, presentata il 30/03/1999 e corredata dal progetto “*Acquedotti di Trento e Besenello, utilizzo delle sorgenti di Acquaviva, captazioni di Acquaviva e condotte di collegamento*” datato marzo 1999 a firma ing. Giovanni Candio, la Società Industriale Trentina s.p.a. e il Comune di Besenello hanno chiesto la concessione di derivare acqua pubblica dalle sorgenti Acquaviva nella misura massima di 240 l/s ad uso potabile.

A seguito di atti di fusione, conferimenti di rami d'azienda e cambi di denominazione sociale, alla Società Industriale Trentina s.p.a. è da ultimo subentrata, in via transitoria, la società Novareti s.p.a., in attesa del subentro da parte del Comune di Trento nella titolarità delle concessioni di derivazioni ad uso potabile per trasferimento allo stesso della proprietà delle reti e degli impianti di acquedotto potabili alimentanti aree di utenza poste nel territorio del Comune di Trento.

Con determinazione n. 161 del 24/09/2002 il dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche ha autorizzato, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma del R.D. n. 1775/1933, la Società Industriale Trentina s.p.a. e il Comune di Besenello - fatte salve le risultanze delle successive procedure di concessione e accertata l'urgenza e l'indifferibilità delle opere - a dare inizio ai lavori di perforazione di n. 9 pozzi - ubicati sulle p.p.f.f. 965/2, 965/1, 964, 3175, 2074/3, 2073/2, 2073/1, 2074/2 e sulle p.ed. 739 e 740 del C.C. di Besenello (di seguito denominati “Campo pozzi di Acquaviva”) - finalizzati al reperimento di una portata di l/s 160, con l'aggiunta di circa 80 l/s da prelevare direttamente dalla sorgente omonima, di acqua da destinare ad uso potabile per il Comune di Trento (l/s 220) e per il Comune di Besenello (l/s 20), e a realizzare le opere ad esso connesse, secondo quanto contemplato nel progetto posto a corredo della domanda di concessione.

Con il medesimo provvedimento è stata autorizzata in via provvisoria l'attivazione del prelievo d'acqua dalle suddette opere, nella misura massima di 240 l/s, ai sensi dell'art. 16 quinquies della legge provinciale n. 18 del 1976 che consente il rilascio dell'autorizzazione provvisoria al prelievo, anticipatamente rispetto alla concessione, al fine di acquisire ulteriori elementi da utilizzare per l'istruttoria della domanda di concessione stessa. Corrispondendo alla richiesta formulata da Dolomiti Reti s.p.a. (ora Novareti s.p.a.) in sede di deposito del Piano di monitoraggio ambientale, di autorizzare temporaneamente il prelievo dell'acqua per l'effettuazione delle prove relative al monitoraggio e per lo scarico dell'acqua nella roggia Acquaviva prelevata durante le prove di pompaggio, con nota prot. n. 71832 dd. 05/02/2013 l'autorizzazione provvisoria al prelievo è stata ulteriormente prorogata.

Con domanda di data 31/12/2012 (pervenuta via pec in data 03/01/2013 e posta in atti con prot. n. 16466 del 10/01/2013) il Comune di Besenello ha chiesto di poter ottenere in via autonoma la concessione definitiva a derivare dai pozzi che captano la sorgente Acquaviva, limitatamente alla quota parte di acqua di propria spettanza, senza attendere il perfezionamento dell'iter complessivo della domanda, vista la complessità degli aspetti da approfondire inerenti gli acquedotti del Comune di Trento.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 24/01/2014, modificata con d.G.P. n. 1138 del 07/07/2014, è stata espressa la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato “*Utilizzo delle sorgenti di Acquaviva e condotte di collegamento*”. Tale valutazione positiva è stata subordinata ad alcune prescrizioni, che sono da intendersi correlate all'attivazione della derivazione nel suo complesso, compreso il progettato utilizzo per l'alimentazione “di soccorso” dell'acquedotto potabile del Comune di Trento. Il procedimento per il rilascio della concessione relativa a tale stralcio progettuale è poi stato sospeso in attesa che il Comune di Trento (e/o Novareti Spa) trasmettesse il calcolo del fabbisogno idropotabile secondo le dotazioni unitarie stabilite dal vigente Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, a

supporto della propria domanda di concessione.

Con nota di data 08/09/2015 (in atti con prot. n. 457283 del 09/09/2015), Dolomiti Reti s.p.a. (ora Novareti s.p.a.) ha trasmesso una dichiarazione di conformità degli elaborati a firma dell'ing. Michele Vettorazzi (progetto esecutivo datato "ottobre 2003"), allegati alla nota stessa con la documentazione sottoposta alle due procedure di VIA e che gli stessi sono coerenti con le relative prescrizioni.

Il sistema di captazione denominato "campo pozzi di Acquaviva", consta di n. 9 pozzi suborizzontali, perforati per una lunghezza di circa 160 m entro il massiccio calcareo-dolomitico della Vigolana, in località omonima nel Comune di Besenello; i suddetti fori sono disposti a raggiera, a gruppi di tre, partendo da tre piazzole su ognuna delle quali è realizzato un manufatto di raccolta e sedimentazione dell'acqua emunta; da questi tre manufatti l'acqua raggiunge poi la vasca di contatto e di accumulo ubicata nella stazione di sollevamento; tutte le opere connesse al "campo pozzi" sono ubicate sull'attuale p.ed. 739 del C.C. di Besenello. Dalla stazione di pompaggio la portata derivata dai 9 pozzi può essere inviata verso nord ai fini di congiungersi con l'acquedotto di Trento e/o verso sud dove era previsto il collegamento, non ancora realizzato, con l'acquedotto di Rovereto e con gli acquedotti di alcuni Comuni dell'alta Vallagarina. Il punto di suddivisione delle due suddette condotte principali (DN500) è denominato "pozzetto 3"; in tale pozzetto è posizionato anche l'allacciamento della condotta "dedicata" (PeAD PN 16 DE 180 mm) verso l'acquedotto del Comune di Besenello.

Le opere di captazione, la stazione di sollevamento, la tubazione di adduzione fino al punto di stacco della tubazione "dedicata" per il Comune di Besenello (pozzetto 3) sono oggetto di uso congiunto tra i due suddetti Comuni. La tubazione dedicata per l'alimentazione dell'acquedotto di Trento prosegue verso nord fino al punto di innesto in rete, in corrispondenza di via Ragazzi del '99.

Con successiva deliberazione n. 1138 del 7/7/2014, è stato accolto il ricorso in opposizione al provvedimento di VIA, confermando la valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in argomento ed eliminando la prescrizione che stabiliva l'obbligo di realizzare la rete di distribuzione idrica e la rete di raccolta fognaria della località Acquaviva, demandando al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la definizione di tale prescrizione in sede di rilascio della concessione.

Tutto ciò premesso,

Dato atto che:

- al momento della presentazione della domanda era vigente, per la materia inerente il rilascio delle concessioni di derivazione idrica, il R.D. n. 1775/1933, in ottemperanza al quale l'avviso relativo contenente i dati salienti della domanda presentata è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol n. 52/III del 29/12/2006;
- fino al momento della conclusione positiva della procedura di VIA (24/1/2014) il procedimento non può intendersi avviato né risultava procedibile;
- anteriormente a tale data è entrato in vigore il D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (di seguito "Regolamento 2008"), che introduce una disciplina più semplificata dei procedimenti riguardanti le derivazioni idriche e le utilizzazioni di acqua pubblica;
- si ravvisa l'opportunità di applicare, ove le procedure risultino più semplificate, a favore del richiedente, le disposizioni da ultimo introdotte dal citato "Regolamento 2008";
- sulla base di quest'ultima considerazione le pubblicazioni relative alla presentazione della domanda del 26/3/1999, sia sul Bollettino Ufficiale Regionale (Avviso del 29/12/2006) sia all'Albo dei Comuni di Trento e Besenello (Ordinanze n. 12/2015 del 10/2/2015 e 17/2015 del

17/3/2015), si ritengono a tutti gli effetti sostitutive delle pubblicazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento 2008;

- analogamente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 2008, non è stata effettuata la visita locale di istruttoria in quanto tutti gli elementi necessari relativamente ai luoghi interessati dalla derivazione erano stati acquisiti nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e di quello per il rilascio della concessione al Comune di Besenello;
- alla domanda di concessione depositata in data 30/03/1999 è stato assegnato il numero di pratica C/3763 bis e, alla luce della presentazione di un'autonoma istanza da parte del Comune di Besenello, per una razionale gestione informatizzata del procedimento, la stessa è stata suddivisa in due pratiche distinte:
 - C/3763 bis-1 riferita alla concessione del Comune di Besenello;
 - C/3763 bis-2 riferita al procedimento in capo al Comune di Trento;

A seguito della conclusione del procedimento di VIA, si è potuta svolgere l'istruttoria sulla domanda di concessione, focalizzandosi, in un primo momento, sul rilascio della concessione in via autonoma al Comune di Besenello; i passaggi che interessano anche la derivazione d'acqua chiesta per il Comune di Trento sono i seguenti:

- a) con Ordinanza di pubblicazione n. 12/2015 di data 10/2/2015 è stato disposto il deposito delle domande di data 26/03/1999 e di data 31/12/2012 e degli atti di progetto allegati, presso l'Ufficio gestione risorse idriche per il periodo a decorrere dal 16/2/2015 fino al 3/3/2015 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione;
- b) l'Ordinanza è stata trasmessa ai Comuni di Besenello e di Trento per l'affissione ai rispettivi Albi Pretori e all'Albo della Circostrizione di Mattarello durante il predetto periodo ed è stata comunicata ai Servizi interessati della Provincia Autonoma di Trento;
- c) le opposizioni od osservazioni scritte potevano essere depositate presso il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia Autonoma di Trento entro e non oltre il 5/3/2015, ovvero esposte di persona e verbalizzate in sede di visita sopralluogo;
- d) la visita sopralluogo di istruttoria è stata effettuata il giorno 10/3/2015 e della stessa è stato redatto apposito verbale;
- e) con Ordinanza di pubblicazione n. 17/2015 di data 17/3/2015, posto che erroneamente la precedente Ordinanza n. 12/2015 era stata affissa all'Albo Pretorio del Comune Besenello in un periodo di soli dieci giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni in merito alla domanda in argomento, è stata chiesta al Comune stesso l'esposizione per i cinque giorni mancanti;
- f) entro la scadenza fissata dalle due ordinanze succitate, non sono state presentate osservazioni né opposizioni contro le domande di concessione pubblicate.

Nel corso della suddetta istruttoria è inoltre emerso quanto segue:

- si è ritenuto di demandare le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, in particolare per quanto riguarda il divieto di utilizzo della sorgente "Caverna", la redazione del piano di monitoraggio ambientale e la realizzazione della rete idrica e fognaria in località Acquaviva, alla conclusione del procedimento inerente la maggiore captazione per il Comune di Trento, posto che le stesse non sono state considerate rilevanti ai fini del rilascio della concessione per il Comune di Besenello;
- il Servizio istruttore ha chiarito che l'ottenimento del giudizio di qualità ed idoneità di utilizzo dell'acqua e la definizione delle aree di salvaguardia della captazione potabile sono da acquisire prima dell'esercizio definitivo della derivazione;
- lo stesso Servizio ha chiesto inoltre la definizione, in forma di accordo o convenzione tra i Comuni di Besenello e di Trento, degli aspetti relativi alla proprietà e alla gestione delle opere in "coutilizzo" originariamente fissati in via preliminare nell'Accordo di programma del 30/09/1998.

Con nota prot. n. 5259 del 15/11/2016 (in atti al prot. n. 610120 del 15/11/2016) il Comune di Besenello ha trasmesso copia dell'“Accordo Operativo” di data 03/11/2016 sottoscritto dallo stesso Comune di Besenello, dal Comune di Trento e da Novareti Spa; tale accordo, composto da n. 13 articoli, è inteso a regolamentare il corso e la gestione delle opere e degli impianti di captazione e di trasporto della risorsa idrica della “sorgente Acquaviva”.

Con la determinazione n. 280 di data 20/12/2017 del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche è stata rilasciata al Comune di Besenello la concessione di derivazione idrica dal campo pozzi Acquaviva, per la quota parte ad esso spettante, per l'alimentazione del proprio acquedotto comunale, nella misura di 9,50 l/s, in parte come portata integrativa alla derivazione dalle sorgenti denominate Rozzette Besenello alta, media e bassa (rif. C/1067 bis), in fase di rinnovo ed in parte come derivazione di soccorso. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito che la portata complessiva emungibile dal campo pozzi Acquaviva è da intendersi limitata, come stabilito al punto 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 62 di data 24 gennaio 2014 di valutazione della compatibilità ambientale, alla misura di complessivi 120 l/s medi, aumentabile fino al quantitativo massimo complessivo di 180,00 l/s. Infine, sempre nel medesimo provvedimento, è stato stabilito che, nel momento in cui fosse stata rilasciata la concessione a derivare dal campo pozzi di Acquaviva anche al Comune di Trento (pratica C/3763bis-2), come da domanda di concessione di data 30/3/1999, l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella d.G.P. n. 62/2014 e modificata con d.G.P. 1138/2014 di valutazione di impatto ambientale, sarebbe stata posta a carico anche del Comune di Besenello per la quota parte di derivazione di competenza dello stesso.

Preso atto che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 30 novembre 2022 il Comune di Trento ha recepito ed approvato il Fascicolo Integrato di acquedotto (FIA) relativo al sistema idrico comunale, atto necessario, tra l'altro, per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione dal campo pozzi di Acquaviva;
- nel Piano di adeguamento dell'utilizzazione al PGUAP (PAU) parte integrante del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA), l'acquedotto potabile del Comune di Trento risulta già alimentato da più fonti (circa 80 tra sorgenti e pozzi) con una notevole ridondanza di portate rispetto alle dotazioni idriche stabilite dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP);
- per tale motivo la nuova derivazione dal campo pozzi di Acquaviva può avere allo stato attuale, pertanto, la funzione “di soccorso”, con attivazione del prelievo solamente quando una o più tra le fonti di alimentazione ordinarie o sussidiarie fossero parzialmente o totalmente indisponibili per ragioni di deficit idrico o di deterioramento qualitativo;
- con la nota in atti al prot. 249333 del 10/3/2023, Novareti Spa ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti, in merito a quanto sopra evidenziato, richiesti dal Servizio Gestione risorse idriche con la nota prot. n. 39239 del 17/1/2023, riassumibili come di seguito riportato:
 - alcune delle fonti concesse non vengono quasi mai utilizzate per motivi di scarsa qualità delle acque, prelevate da falde superficiali;
 - l'utilizzo di tutti i pozzi concessi di un medesimo impianto non avviene mai contemporaneamente, sia per questioni di impegno di potenza sia per una questione legata ai diametri delle tubazioni che non consentono di far transitare portata oltre certi valori dalla zona di produzione alla zona di consumo, e non permettono pertanto di poter compensare in ogni situazione tutta la rete, costituita da impianti che sono idraulicamente diversi tra loro;
 - per alcuni dei pozzi presenti nella zona di Trento sud si è dovuto ridurre il prelievo a causa della loro non completa affidabilità qualitativa;
 - per la concomitanza dei suddetti motivi l'alimentazione della porzione sud della rete acquedottistica di Trento fondovalle, può essere supportata, al verificarsi di criticità delle fonti di alimentazione ordinarie, dalla derivazione di soccorso dalla sorgente Acquaviva, vista la sua posizione geografica;
 - gli ultimi periodi di carenza idrica hanno dimostrato come valori di portata misurati alle

sorgenti, sui quali sono basati i dati delle concessioni idriche, siano in forte calo, in maniera abbastanza generalizzata e ciò impone di poter avere a disposizione altre fonti da utilizzare con modalità “di soccorso” da utilizzare nei momenti di maggiore scarsità idrica e in caso di problemi alle captazioni concesse in via ordinaria;

- la Società ha messo in atto politiche di gestione oculata della risorsa idrica, in particolare per quella emunta dai pozzi che, tra l’altro, comporta costi energetici importanti; in tal senso viene portata avanti al meglio possibile l’attività di ricerca ed eliminazione delle perdite e l’ottimizzazione della gestione in modo di poter ridurre al minimo gli sprechi;
- nella versione aggiornata del Piano di Autocontrollo, alla sezione “Procedure nella mancata erogazione al terminale dell’utenza” è chiarito il ruolo essenziale della derivazione dei pozzi di Acquaviva: come derivazione di soccorso per la rete "Trento sud”;
- nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale sono state evidenziate alcune prescrizioni che riguardano specificatamente la derivazione idrica, come di seguito richiamate:
 - a) il proponente deve realizzare la rete di distribuzione idrica e la rete di raccolta fognaria della località Acquaviva, sviluppando quanto previsto in relazione alla costruzione del nuovo Depuratore Trento Tre; in sede di concessione idrica dovranno essere definiti gli obblighi circa la realizzazione della rete di distribuzione idrica e di raccolta fognaria della località Acquaviva
 - b) proporre soluzioni progettuali al fine di integrare le portate derivanti dal cunicolo esplorativo del Depuratore Trento Tre in sostituzione delle portate della sorgente Caverna;
 - c) avviare la fase B, post operam (si veda in tal senso anche quanto riportato al paragrafo 10 della relazione sulla fase A di data agosto 2013 a firma del dott. geol. Gianfranco Bazzoli).

Valutato che:

- dall’analisi degli atti tecnici allegati all’istanza di concessione di cui sopra, è stata valutata la congruità della portata richiesta nei confronti del fabbisogno evidenziato e nel rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006; il fabbisogno complessivo, corrispondente alla portata media giornaliera del giorno di massimo consumo, possa essere confermato in misura pari a 9,5 l/s;
- la portata massima della derivazione può essere fissata basandosi sulla portata della maggiore delle due pompe installate, pari ad un valore di 85 l/s in quanto non è possibile concedere l’utilizzo contemporaneo di entrambe le pompe (150 l/s), poichè in tal caso si andrebbero a superare i quantitativi limite fissati dal provvedimento di valutazione di impatto ambientale (110,5 l/s al netto della portata massima già concessa al Comune di Besenello); il valore di 85 l/s è anche coerente con il previsto utilizzo come derivazione di “soccorso” in quanto corrisponde alla portata complessiva di tre degli attuali pozzi che servono la porzione sud della rete di Trento, nella considerazione che, per i motivi sopra riportati, questi si rendessero indisponibili;
- nella Tabella 1, di seguito riportata, sono elencate le captazioni ordinarie, con i relativi codici di concessione, rispetto alle quali la captazione Acquaviva costituisce “derivazione di soccorso”;
- per tali motivazioni la derivazione è da intendersi come di “soccorso” ai prelievi dalle sorgenti e dai pozzi che alimentano in via ordinaria, l’acquedotto di Trento; per tale modalità di utilizzo non è previsto il pagamento di un canone, in quanto lo stesso è già corrisposto dal concessionario per intero con riguardo alle derivazioni ordinarie.

Tabella 1.

Codice concessione	Acquedotto Codice	Acquedotto Denominazione	Fonte di alimentazione
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO SPARAGNI 8

C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO SPARAGNI 9
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO SPARAGNI 10
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO RAVINA 1
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO RAVINA 3
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO GHIAIE 2
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO GHIAIE 3
C/3136	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO GHIAIE 1BIS
C/5096	ACQ0000970 0	TRENTO FONDOVALLE	POZZO RAVINA 5

Preso atto che:

- con nota prot. n. 0166972 del 30/11/2016 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Vigilanza e Controllo Acque) ha espresso il giudizio di qualità ed idoneità d'uso dell'acqua delle captazioni di Acquaviva, con la raccomandazione di procedere ad idonea disinfezione delle opere (compresa la pulizia completa delle vasche) prima della messa in servizio;
- con nota prot. n. 012152 del 2/10/2015 (in atti con prot. n. 502752 del 6/10/2015) Dolomiti Reti (ora Novareti s.p.a.) ha comunicato di ritenere valida la perimetrazione delle aree di salvaguardia della captazione potabile in argomento, come rappresentata nella Carta di sintesi geologica del P.U.P. vigente alla data di redazione dello studio di impatto ambientale del 2001, allegando una cartografia riportante le aree di tutela assoluta e di protezione idrogeologica, precisando che la delimitazione fisica dell'area di tutela assoluta della derivazione è già stata eseguita;
- le aree di salvaguardia della captazione ad uso potabile sono state inserite nella Carta delle risorse idriche del P.U.P. attualmente vigente;
- il Comune di Trento in data 24/10/2023 (in atti al prot. n. 797708 del 25/10/2023) ha comunicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 9 del d.P.P. n. 22-129/Leg./2008, l'ampliamento dell'area servita dalla derivazione anche al territorio del Comune di Rovereto; alla comunicazione è allegata la dichiarazione con la quale il Comune di Rovereto chiede la contitolarità della concessione e la delega al Comune di Trento come Comune capofila della concessione.

Ritenuto che:

- per quanto riguarda le prescrizioni fissate dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale con il presente atto risulti opportuno imporre al concessionario, prima di dare concreta attuazione alle prescrizioni stesse ed in considerazione del tempo intercorso, il deposito di una relazione di aggiornamento dello stato attuale corredato della documentazione tecnica di supporto;
- trattandosi di acquifero strategico, nella considerazione che non tutta la portata disponibile è al momento concessa, si ritiene opportuno proporre alla Giunta provinciale di riservare l'intera

portata dell'acquifero al solo consumo umano, per eventuali future esigenze, nelle modalità stabilite dall'art. 32 del d.P.P. n. 22-129/Leg./2008.

Dato atto che:

- trattandosi di una derivazione di soccorso, non è possibile stabilire a priori un dato di portata media e, conseguentemente, valutare se la derivazione sia soggetta o meno all'obbligo di l'installazione dei dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, secondo le disposizioni dell'art. 13 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, da ultimo disciplinate con la d.G.p. 2505 del 29/12/2022;
- si deve tuttavia considerare che si è in presenza di un prelievo d'acqua da un acquifero che può essere annoverato tra le "fonti idriche strategiche" a livello provinciale;
- ciò premesso si ritiene comunque opportuno prescrivere al concessionario, tenuto conto che sulla derivazione è già presente un misuratore della portata prelevata (contatore magnetico Endress Hauser, nello E+H tipo Promag 50W3H-DN300-PN16), di ottemperare a quanto segue:
 - a) trasmettere le specifiche tecniche del misuratore, la sua localizzazione e la precisione del sistema di misura secondo le specifiche emanate dal Servizio competente in materia di concessioni idriche;
 - b) trasmettere, in tempo reale, il dato della portata complessivamente prelevata dall'acquifero, dopo aver ricevuto le necessarie indicazioni dal Servizio competente in materia di concessioni idriche;
- per quanto riguarda la comunicazione di variante di data 24/10/2023, è opportuno evidenziare quanto segue:
 - (a) l'area servita dalla derivazione è da intendersi estesa anche al Comune di Rovereto, sempre con funzione di soccorso;
 - (b) rimangono invariate le portate massime della derivazione;
 - (c) la concessione viene intestata in solido ai Comuni di Trento e di Rovereto;
 - (d) il titolare in via principale è il Comune di Trento;
 - (e) il concessionario dovrà trasmettere il progetto relativo alla parte sud dell'interconnessione, da Acquaviva fino a Rovereto e identificare le captazioni ad uso potabile rispetto alle quali la nuova derivazione ha la funzione "di soccorso";
 - (f) qualora non vengano realizzate le opere di cui al punto 4, necessarie per il collegamento con l'acquedotto di Rovereto, la variante verrà dichiarata inefficace ;

Preso atto che le opere di presa sono già state completamente realizzate e che le condizioni per il corso delle stesse sono disciplinate dall'"Accordo Operativo" di data 3/11/2016 sottoscritto dal Comune di Besenello, dal Comune di Trento e da Novareti s.p.a..

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sia possibile prescindere dall'obbligo, per il Comune di Trento, di presentare la relazione di fine lavori, per quanto riguarda il collegamento con la rete di acquedotto di Trento in quanto gli stessi sono già stati ultimati. La derivazione finalizzata a tale collegamento potrà pertanto essere attivata, nelle modalità sopra descritte, a partire dalla data del presente provvedimento.

Per quanto riguarda invece le opere di collegamento con il Comune di Rovereto dovrà essere trasmessa, al termine dell'esecuzione degli interventi necessari, la comunicazione di fine lavori e dovrà essere aggiornato il suddetto "Accordo operativo" inserendo in esso anche il Comune di Rovereto.

Ritenuto che:

- non ricorrono le condizioni che impongono la sottoscrizione di un disciplinare di concessione; le prescrizioni vincolanti la concessione sono stabilite nel dispositivo del presente provvedimento, nel quale viene richiamato anche l'obbligo del rispetto del sopraccitato "Accordo operativo" nella gestione delle parti in corso tra il Comune di Trento, il Comune di Besenello e Novareti s.p.a.,

- proprietaria pro tempore dei manufatti di captazione;
- tale accordo è da intendersi vincolante per le parti firmatarie in merito ai reciproci impegni e le cautele inerenti il corso delle opere e la coesistenza delle derivazioni di rispettiva competenza, ma non è vincolante per l'Amministrazione concedente laddove vi fossero clausole non conformi a quanto disposto nel presente provvedimento.

Considerato che:

- per quanto riguarda la titolarità della concessione si deve tenere conto di quanto segue:
 - a) la domanda originaria è stata presentata dalla Società industriale Trentina Spa in solido con il Comune di Besenello; alla suddetta società hanno fatto seguito modifiche, incorporazioni, fusioni ecc. fino all'attuale confluenza del ramo di azienda c.d. "Idrico" nella Novareti Spa;
 - b) al Comune di Besenello è stata rilasciata una autonoma concessione con determinazione n. 280 di data 20/12/2017 del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche;
 - c) al Comune spetta, in via generale, la titolarità del servizio di acquedotto pubblico ed essendo le derivazioni d'acqua uno degli elementi fondamentali per garantire tale servizio, si ritiene che le relative concessioni idriche debbano essere intestate al Comune medesimo, in maniera inscindibile con la proprietà degli impianti e delle reti che deve essere pubblica e demaniale;
 - d) laddove, per vicende pregresse, la proprietà degli impianti necessari all'erogazione del servizio idrico non risulti intestata al Comune, la titolarità può essere temporaneamente riconosciuta, in accordo tra le parti, al soggetto proprietario, pro tempore, degli impianti stessi, in attesa che la situazione venga definita in coerenza con le disposizioni normative;
 - e) in base a quanto sopra esposto, il riconoscimento della titolarità delle concessioni che alimentano la rete idrica sul territorio del Comune di Trento è attualmente intestata a Novareti Spa, in via transitoria in attesa che la situazione venga definita in coerenza con le disposizioni normative sopra citate;
 - f) alla conclusione della fase transitoria si procederà al trasferimento della titolarità al Comune di Trento sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso;
- in conseguenza di quanto evidenziato, la titolarità della concessione in trattazione viene attribuita in via principale al Comune di Trento, fino ad eventuale diversa comunicazione in accordo tra il Comune stesso ed il soggetto proprietario delle reti e gestore delle stesse, che potrà comunque avere solamente carattere transitorio;
- con riferimento a quanto precedentemente comunicato con la nota prot. n. 142007 del 6 marzo 2012 del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, il Comune di Trento è tenuto a ricondurre la proprietà delle reti e degli impianti di acquedotto nella propria piena disponibilità, come beni demaniali inalienabili;
- sulla base della comunicazione di data 25/10/2023 la concessione viene cointestata anche al Comune di Rovereto.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di fissare al 31 dicembre 2031 la scadenza della concessione dal campo pozzi di Acquaviva, considerando che la durata massima non può eccedere i trent'anni decorrenti dal 24 settembre 2002, data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria ed è iniziato l'introito dei canoni;
- al momento del rinnovo delle concessioni ordinarie che alimentano l'ambito comunale di Trento verrà creata una concessione unica che andrà ad incorporare le singole concessioni pregresse; in tale concessione unica verrà ricompresa anche la concessione per la derivazione di soccorso dal campo pozzi Acquaviva, di cui al presente provvedimento ed in tale sede potranno essere apportate modifiche anche a tale concessione;
- sulla base dello stato di realizzazione del collegamento tra la sorgente Acquaviva e l'acquedotto di Rovereto, si valuterà se la concessione unica potrà comprendere l'ambito di entrambi i Comuni.

Considerato che, in base agli esiti dell'istruttoria e alle considerazioni e valutazioni sopra esposte, la

domanda presentata il 30 marzo 1999, possa essere accolta non essendo emersi elementi che ostino al rilascio del definitivo provvedimento di concessione in trattazione.

Accertato, per quanto attiene il canone demaniale dovuto all'Amministrazione provinciale, che:

- a) per gli effetti del rilascio dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione del dirigente il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 24 settembre 2002, n. 161, il canone demaniale per l'uso potabile calcolato sulla portata media di l/s 240,00 per le annualità dal 2008 al 19/12/2017 (giorno antecedente la determinazione n. 280 di data 20/12/2017) è stato correttamente corrisposto ed introitato ai rispettivi capitoli di bilancio;
- b) a decorrere dal 20/12/2017, data della determinazione n. 280 del 20/12/2017 con la quale la portata media di competenza del Comune di Trento è stata quantificata in via presunta nel valore medio di 110,50 l/s (fatto salvo l'eventuale conguaglio qualora, alla positiva conclusione del procedimento relativo alla domanda di data 26/03/1999, con rilascio di concessione, fossero determinate portate diverse), Novareti Spa, individuato quale "soggetto pagante" ha regolarmente corrisposto il canone demaniale annuo fino all'annualità 2023 compresa, accertato ed introitato ai rispettivi capitoli di bilancio;
- c) a partire dalla prima annualità successiva al presente provvedimento, trattandosi di derivazione di soccorso, il canone non è più dovuto.

Considerato che la presente concessione viene rilasciata a soccorso dei prelievi dalle sorgenti e dai pozzi che alimentano in via ordinaria, l'acquedotto di Trento, con particolare riferimento alla zona sud di fondovalle, non è possibile determinare a priori il valore della portata media della derivazione che potrà essere quantificato entro il termine temporale di 5 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, a meno che non intervenga prima un provvedimento unico di rinnovo per le concessioni idriche che alimentano l'acquedotto potabile del Comune di Trento, nell'ambito del quale potranno essere ridefinite le modalità di utilizzo (ordinario o di soccorso) e le quantità derivate dalla singole opere di derivazione. Analoga valutazione verrà fatta in relazione al collegamento con l'acquedotto del Comune di Rovereto, a partire dal momento in cui lo stesso verrà realizzato ed attivato.

Visti gli elaborati del progetto esecutivo di data agosto 2003, (in atti al prot. n. 457283 di data 9 settembre 2015) a firma ing. Giovanni Candio e ing. Michele Vettorazzi - che risultano conformi alla documentazione sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sono coerenti con le relative prescrizioni, come da dichiarazione di Dolomiti Reti Spa in atti al prot. n. 457283 del 9 settembre 2015 - come di seguito elencati:

- 1. Relazione tecnica
- 2. Perizia geologica
- 3. Corografia
- 4-1 Estratto strumenti urbanistici PRG Comune di Trento
- 4-2 Estratto strumenti urbanistici PRG Comune di Besenello
- 5-1 Schema idraulico generale Acquedotto
- 6-1-1 Planimetria di progetto
- 6-1-2 Planimetria di progetto
- 6-1-3 Planimetria di progetto
- 6-1-4 Planimetria di progetto
- 6-1-5 Planimetria di progetto
- 6-1-6 Planimetria di progetto
- 6-1-7 Planimetria di progetto
- 6-1-8 Planimetria di progetto
- 6-1-9 Planimetria di progetto
- 6-1-10 Planimetria di progetto
- 6-1-11 Planimetria di progetto

- 6-1-12 Planimetria di progetto
- 6-1-13 Planimetria di progetto
- 6-2-1 Profilo longitudinale acquedotto da sez. 1 a sez. 96
- 6-2-2 Profilo longitudinale acquedotto da sez. 96 a sez. 197
- 6-2-3 Profilo longitudinale acquedotto diramazione Acquaviva
- 6-2-4 Profilo longitudinale acquedotto scarico Acquaviva
- 6-2-5 Profilo longitudinale acquedotto diramazione Besenello con DN150
- 6-3-1 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 1 a sez. 22
- 6-3-2 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 23 a sez. 44
- 6-3-3 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 45 a sez. 66
- 6-3-4 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 67 a sez. 88
- 6-3-5 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 89 a sez. 110
- 6-3-6 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura condotte principali da sez. 111 a sez. 132
- 6-3-7 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura cond. principali da sez. 133 a sez. 154
- 6-3-8 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura cond. principali da sez. 155 a sez. 176
- 6-3-9 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura cond. principali da sez. 177 a sez. 198
- 6-3-10 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura cond. principali da sez. 199 a sez. 220
- 6-3-11 Sezioni trasversali acquedotto e fognatura cond. principali da sez. 221 a sez. 226
- 6-3-12 Sezioni trasversali acquedotto diramazione Acquaviva
- 6-3-13 Sezioni trasversali acquedotto scarico Acquaviva
- 6-3-14 Sezioni trasversali acquedotto diramazione Besenello con DN150
- 6-4-1 Attraversamento rio Valsorda - A.P. n. 174
- 6-4-2 Attraversamento rio Scanuppia- A.P. n. 173
- 6-4-3 Attravers., percorrenza e scarico fossa Acquaviva - A.P. n. 172 - loc. Acquaviva
- 6-4-4 Attraversamento fossa Acquaviva - A.P. n. 172 - loc. Rimone
- 6-4-5 Percorrenza fossa Acquaviva in fascia di rispetto
- 6-4-6 Percorrenza in adiacenza al fiume Adige in loc. Murazzi
- 6-4-7 Attraversamento rio Secco - A.P. n. 170 - loc. Posta Vecchia
- 6-4-8 Attraversamento rio Secco- A.P. n. 170 - loc. Besenello
- 6-4-9 Attraversamento S.S.12 al km 370,457 percorrenza dal km 370,457 al km 370,700
- 6-4-10 Attraversamento S.S.12 alla prog. km 368,275 in loc. Acquaviva
- 6-4-11 Percorr. S.S.12 dal km 364,499 al km 364,930 e attravers. S.S.12 al km 364,99
- 6-4-12 Attraversamento S.S. 12 alla progr. km 363,830 e FF.SS. alla prog. 79-995
- 6-4-13 Attraversamento FF.SS alla prog. km 86+018,47 in loc. Mattarello
- 6-4-14 Attraversamento FF.SS alla prog. km 84+299,15 in loc. Acquaviva
- 6-4-15 Attraversamento FF.SS alla prog. km 81+149,40 in loc. Besenello
- 6-4-16 Percorrenza in adiacenza alla S.S.12 dal km 363,243 al km 363,830
- 6-4-17 Accesso dalla S.S.12 alla stazione di sollev. in corrispondenza del km 363,210
- 6-5-1 Pozzetti acquedotto da n. 1 a n. 5
- 6-5-2 Pozzetti acquedotto da n. 6 a n. 8a
- 6-5-3 Pozzetti acquedotto da n. 9 a n. 11
- 6-5-4 Pozzetti fognatura
- 6-5-5 Blocchi di ancoraggio
- 6-5-6 Sezioni tipo profilo principale
- 6-5-7 Sezioni tipo profili Acquaviva
- 6-5-8 Sezioni tipo profili Besenello
- 6-5-9 Sezioni tipo profili da Imhoff esistente a stazione 1° salto
- 6-6-1 Planimetria di tracciamento - foglio 1
- 6-6-2 Planimetria di tracciamento - foglio 2
- 6-6-3 Planimetria di tracciamento - foglio 3
- 6-6-4 Planimetria di tracciamento - foglio 4
- 6-6-5 Planimetria di tracciamento - foglio 5

- 6-6-6 Planimetria di tracciamento - foglio 6
- 7-1 Planimetria generale stato di fatto
- 7-2 Planimetria generale di progetto - tubazioni
- 7-3 Planimetria generale di progetto - sistemazioni esterne
- 7-4 Sezioni di scavo stazione di sollevamento e manufatti di captazione
- 7-5 Stazione di pompaggio - piante e sezioni
- 7-6 Stazione di pompaggio - esecutivo camera di manovra e pezzi speciali
- 7-7 Stazione di pompaggio - prospetti
- 7-8 Manufatti di captazione - piante, sezioni, esecutivo camera di manovra e prospetto
- 7-9 Manufatti di captazione esistente - piante e sezioni
- 7-10 Particolari costruttivi - stazione di pompaggio e manufatti di captazione
- 7-11 Schema di funzionamento
- 8-1 Planimetria generale di progetto
- 8-2 Piante, sezioni, prospetto e esecutivo camera di manovra
- 8-3 Particolari costruttivi
- 8-4 Schema di funzionamento

Visti gli elaborati rappresentativi del tracciato della tubazione di collegamento con la rete di distribuzione di Trento sud datati marzo 2023, come di seguito elencati:

B.1. Inquadramento su corografia;

B.2. Inquadramento su catastale.

Ritenuto che il Titolare dovrà trasmettere entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento il progetto relativo alla parte sud dell'interconnessione, da Acquaviva fino a Rovereto.

Acclarato che la derivazione oggetto del presente provvedimento dovrà essere esercitata nel rispetto delle condizioni stabilite nell' "Accordo Operativo" sottoscritto in data 3/11/2016 per quanto riguarda la coesistenza della concessione con il Comune di Besenello; tale accordo operativo andrà esteso, secondo quanto più sopra esposto, anche al Comune di Rovereto.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 8 del nuovo Piano di Tutela delle Acque approvato con d.G.P. n. 2320 del 16 dicembre 2022, i criteri di ammissibilità previsti dalle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 continuano ad applicarsi ai procedimenti per il rilascio di concessioni idriche pendenti alla data di entrata in vigore di questo Piano, relativi ad istanze che ricadono nei seguenti casi:

- istanze assoggettate a procedimenti di VIA già conclusi;
- istanze assoggettate a consultazione preliminare di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, con relativo procedimento già concluso;
- istanze assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA già conclusa con esito di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- istanze per le quali sia già stato acquisito il parere ambientale nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione.

Osservato che il provvedimento in oggetto viene rilasciato sulla base del verificarsi di della prima fattispecie per quanto riguarda il procedimenti di VIA già concluso inerente il rilascio del titolo in trattazione.

Dato atto, infine, che:

- la domanda di concessione è stata presentata in data 30 marzo 1999;
- il procedimento, definito ai sensi del Capo II, art. 9 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22- 129/Leg., è divenuto procedibile con decorrenza dall'8 luglio 2014, giorno successivo alla data del

provvedimento con il quale, da ultimo, è stata espressa la valutazione positiva dell'impatto ambientale e il termine per la sua conclusione è stabilito in 265 giorni;

- il procedimento è stato sospeso fino alla data del 30 marzo 2023, data di consegna da parte del richiedente delle integrazioni richieste dal Servizio istruttore, tenuto conto anche del fatto che in data 30 novembre 2022 è stato approvato dal Consiglio comunale di Trento il Fascicolo Integrato di Acquedotto;
- il procedimento si conclude nei termini.

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22 129/Leg.;
- la l.p. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m.;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, n. 233;
- l'art. 18, comma 8, del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;
- l'art. 7 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m., l'art. 42 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e l'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e relative delibere di attuazione in materia di canoni di concessione;
- la deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2023, n. 239;
- l'art. 53 e il punto 3 dell'Allegato 4/2 del d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- l'art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti");
- la determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia 16 gennaio 2020, n. 2;

DETERMINA

- 1) di concedere, in accoglimento della domanda presentata in data 30 marzo 1999 (in atti al prot. n. 3038), al Comune di Trento - C.F. 00355870221 in solido con il Comune di Rovereto - C.F. 00125390229. - di seguito denominati anche "Titolare" - fatta salva la disponibilità idrica e i diritti dei terzi, di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite il "Campo pozzi di Acquaviva" realizzato sulla p.ed. 739 in C.C. Besenello, per la portata massima di l/s 85,00 durante l'intero anno solare, ad uso potabile per l'alimentazione dei rispettivi acquedotti comunali:
 - a) per il Comune di Trento, da intendersi come derivazione di soccorso alle captazioni da pozzo elencate nella Tabella 1 esposta nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) per il Comune di Rovereto, da intendersi come derivazione di soccorso alle captazioni che alimentano in via ordinaria l'acquedotto, sulla base di quanto evidenziato nelle integrazioni di cui al punto 9);Per la tipologia di derivazione di soccorso, il valore di portata media non può essere fissato a priori e verrà definito in seguito sulla base delle misurazioni eseguite - pratica C/3763 bis-2;
- 2) di stabilire che la derivazione a soccorso di cui al punto 1) potrà essere attuata, entro il valore massimo delle rispettive concessioni, limitatamente alle quantità atte a compensare eventuali

riduzioni o indisponibilità, totale o parziale, delle captazioni da pozzo di cui alla Tabella 1 esposta nella premessa del presente provvedimento; per il Comune di Rovereto le captazioni rispetto alle quali la derivazione svolge la funzione di “soccorso” verranno individuate in base alla documentazione integrativa di cui al punto 9. Il valore della portata media della derivazione potrà essere quantificato entro il termine temporale di 5 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, a meno che non intervengano prima i provvedimenti unici di rinnovo per le concessioni idriche che alimentano, rispettivamente, l’acquedotto potabile del Comune di Trento e del Comune di Rovereto, nell’ambito dei quale potranno essere ridefinite le modalità di utilizzo (ordinario o si soccorso) e le quantità derivate dalla singole opere di derivazione;

- 3) di dare atto che la concessione di cui al punto 1) è rilasciata secondo gli elaborati tecnici così identificati:
 - a) progetto esecutivo di data “agosto 2003” (in atti al prot. n. 457283 di data 9 settembre 2015) a firma ing. Giovanni Candio e ing. Michele Vettorazzi, come indicato nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) elaborati di data “marzo 2023” (in atti al prot. n. 249333 del 30/3/2023);
- 4) di stabilire che la concessione di cui al punto 1) è accordata, per le motivazioni esposte in premessa, dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2031; al momento del rinnovo delle concessioni ordinarie che alimentano l’ambito comunale di Trento e l’ambito comunale di Rovereto, potranno essere apportate modifiche anche alla concessione di cui al punto 1);
- 5) di dare atto che, dalla data del presente provvedimento, cessa l’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 24 settembre 2002, n. 161 per la parte che riguardava l’alimentazione dell’acquedotto di Trento;
- 6) di dare atto che, trattandosi di acquifero strategico, nella considerazione che non tutta la portata disponibile è al momento concessa per uso potabile verrà proposta alla Giunta provinciale di riservare l’intera portata dell’acquifero al solo consumo umano, per eventuali future esigenze, nelle modalità stabilite dall’art. 32 del d.P.P. n. 22-129/Leg./2008;
- 7) di dare che la derivazione di cui al punto 1), in quanto utilizza opere in corso con il Comune di Besenello, gestite dal soggetto incaricato dell’espletamento del servizio idrico di acquedotto, dovrà essere esercitata secondo le modalità definite nell’Accordo operativo di data 3/11/2016 sottoscritto dal Comune di Besenello, dal Comune di Trento e da Novareti s.p.a.; tale accordo è da intendersi vincolante per le parti firmatarie in merito ai reciproci impegni e cautele inerenti il corso delle opere e la coesistenza delle derivazioni di rispettiva competenza, ma non è vincolante per l’Amministrazione concedente laddove vi fossero clausole non conformi a quanto disposto nel presente provvedimento; al momento della comunicazione di fine lavori di cui al punto 9, dovrà essere trasmesso l’aggiornamento del suddetto “Accordo operativo” che dovrà essere esteso anche al Comune di Rovereto;
- 8) di dare atto che il concessionario, per l’adempimento delle prescrizioni stabilite nella d.G.P. n. 62/2014, come modificata con d.G.P. 1138/2014 di valutazione di impatto ambientale, dovrà produrre entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione tecnica descrittiva in relazione a quanto segue:
 - realizzazione della rete di distribuzione idrica e la rete di raccolta fognaria della località Acquaviva, sviluppando quanto previsto in relazione alla costruzione del Depuratore Trento Tre;

- proposta di soluzioni progettuali al fine di integrare le portate derivanti dal cunicolo esplorativo del Depuratore Trento tre in sostituzione delle portate della sorgente Caverna;
- avviamento della fase B, post operam.

Gli oneri per la produzione della suddetta documentazione dovranno essere suddivisi anche con il Comune di Besenello, titolare di autonoma concessione tramite le medesime opere di captazione;

- 9) di prescrivere al Titolare, entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la trasmissione del progetto relativo al collegamento della derivazione di cui al punto 1) fino all'acquedotto di Rovereto e l'identificazione, per tale ambito, delle captazioni ad uso potabile rispetto alle quali la nuova derivazione ha la funzione "di soccorso"; dovrà inoltre essere trasmessa, al termine dell'esecuzione di tale intervento, la comunicazione di fine lavori. Si chiarisce che, qualora non vengano realizzate tali opere, necessarie per il collegamento con l'acquedotto di Rovereto, la variante che stende la contitolarità della concessione di cui al punto 1) anche al Comune di Rovereto verrà dichiarata inefficace;
- 10) di prendere atto che i lavori relativi al sistema di captazione del campo pozzi di Acquaviva sono già stati ultimati, fermo restando l'obbligo per il Titolare del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la portata massima di concessione non deve essere mai superata;
 - b) qualora fosse richiesto, il Titolare dovrà fornire al personale del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche i mezzi occorrenti per la misurazione della portata dell'acqua ed il controllo delle modalità di prelievo. I funzionari preposti dall'Amministrazione concedente dovranno avere sempre e comunque accesso al pozzo per l'esecuzione di rilievi;
 - c) obbligo di misurazione delle portate e dei volumi derivati, sulla base delle motivazioni esposte in premessa; in tal senso il concessionario dovrà:
 - trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento le specifiche tecniche del misuratore, la sua localizzazione e la precisione del sistema di misura secondo le specifiche emanate dal Servizio competente in materia di concessioni idriche;
 - trasmettere, in tempo reale, il dato della portata complessivamente prelevata dall'acquifero, dopo aver ricevuto le necessarie indicazioni dal Servizio competente in materia di concessioni idriche;
 - d) il Titolare dovrà installare sull'opera di presa la targa quale segno identificativo del titolo a derivare, predisposta a cura della struttura provinciale competente, entro i termini e secondo le modalità che saranno indicati dalla struttura medesima, secondo quanto previsto dell'art. 54 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- 11) di dare atto che il Titolare è tenuto, in dipendenza del rilascio della concessione di cui al punto 1), al rispetto e all'osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento e dei seguenti ulteriori obblighi e condizioni espressi in via generale:
 - a) devono essere protetti, mediante dispositivi di sicurezza, gli impianti di emungimento e di accumulo. Il Titolare sarà ritenuto responsabile di tutti i danni provocati a persone, animali, Enti o cose, in dipendenza dell'esercizio della concessione;
 - b) l'Amministrazione concedente è sollevata e resa indenne fin d'ora da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
 - c) rimangono salvi i diritti di terzi ed è fatto obbligo al Titolare di risarcire qualsiasi danno che, in seguito all'attivazione della derivazione, potrebbe essere arrecato sia al pubblico, che al privato interesse;
- 12) di dare atto che il Titolare è tenuto inoltre:
 - a) alla piena osservanza delle disposizioni concernenti il buon regime delle acque pubbliche,

- in particolare di quelle contenute nel “Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche” di cui al d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., e di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative intervenute o che dovessero intervenire in materia;
- b) all’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente impartite da altri Enti e alla piena osservanza delle norme concernenti l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere, nonché di quelle in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, edilizia ed urbanistica, in relazione alle quali è obbligato a promuovere ed ottenere le necessarie autorizzazioni ovvero provvedimenti permissivi previsti dalle normative di riferimento;
 - c) all’aggiornamento del Libretto di acquedotto (LIA) con le modalità e le specifiche stabilite dalla determinazione n. 5429 del 25/5/2023 del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;
- 13) di dare atto che l’Amministrazione concedente, per tutta la durata della concessione, ha facoltà di:
- a) rivalersi sul Titolare per spese derivanti da esperimenti/misurazioni di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
 - b) procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, ponendo a carico del Titolare gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa. In attesa del collaudo l’esercizio della derivazione si considera autorizzato, in via provvisoria e a rischio del Titolare. Le attività di collaudo, e l’eventuale variazione della quantità d’acqua effettivamente emunta, potranno dar luogo a determinazioni del canone demaniale;
 - c) far sospendere o temporaneamente limitare l’esercizio della concessione, ovvero revocare o modificare la stessa, qualora riscontrasse che la derivazione possa essere dannosa al regime delle acque pubbliche, che possa turbare interessi di carattere generale, o per la gestione di crisi idriche, secondo quanto stabilito dagli artt. 31, 33 e 34 del citato Regolamento in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
 - d) pronunciare la decadenza della concessione per le motivazioni e secondo le procedure previsti dall’ art. 35 del medesimo Regolamento;
- 14) di dare atto che:
- a) per gli effetti dell’autorizzazione provvisoria rilasciata con determinazione del dirigente il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 24 settembre 2002, n. 161, il canone demaniale per l’uso potabile calcolato sulla portata media di l/s 240,00 per le annualità dal 2008 al 19/12/2017 (giorno antecedente la determinazione n. 280 di data 20/12/2017) è stato correttamente corrisposto ed introitato ai rispettivi capitoli di bilancio;
 - b) a decorrere dal 20/12/2017, data della determinazione n. 280 del 20/12/2017 con la quale la portata media di competenza del Comune di Trento è stata quantificata in via presunta nel valore medio di 110,50 l/s (fatto salvo l’eventuale conguaglio qualora, alla positiva conclusione del procedimento relativo alla domanda di data 26/03/1999, con rilascio di concessione, fossero determinate portate diverse), il canone demaniale annuo è stato correttamente corrisposto fino all’annualità 2023 compresa, accertato ed introitato ai rispettivi capitoli di bilancio;
 - c) a decorrere dal 01/01/2024, prima annualità successiva al presente provvedimento, trattandosi di derivazione soccorso, il canone demaniale annuo non più dovuto;
- 15) di dare atto che in caso di rinuncia o cessazione dell’utenza, se è necessario provvedere alla

rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo al pagamento del canone cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3 del "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche" di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., attestante l'ultimazione dei lavori; negli altri casi, l'obbligo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione prevista dall'articolo 38, comma 1, del medesimo Regolamento;

- 16) di stabilire che in mancanza di rinnovazione della concessione, l'Amministrazione concedente ha diritto di obbligare il Titolare alla rimozione delle opere oppure, qualora il Titolare lo richieda, di mantenerle in essere escludendo qualsiasi forma di prelievo d'acqua e garantendo che le stesse siano conservate in condizioni di sicurezza affinché non costituiscano fonti di pericolo nei riguardi idraulici e nei confronti di terzi;
- 17) di imporre al Titolare il versamento della somma di Euro 52,00.= quali spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale e di accertare e imputare tale somma al capitolo 132320 – 005 dell'esercizio finanziario 2023;
- 18) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, entro i termini previsti dalla normativa statale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971;
- 19) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Trento, al Comune di Rovereto, a Novareti s.p.a., al Comune di Besenello, ai servizi provinciali intervenuti nell'istruttoria e all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
- 20) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELEGATO

Franco Pocher

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).